

R.G. Nr. 98/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile

Il Giudice delegato,

nel procedimento iscritto al n. r.g. **98/2025** promosso da: **SRL** in liquidazione, con sede legale in , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Traversa, con l'assistenza del gestore della crisi Rag.

Grazia Righetti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminato il ricorso depositato da in liquidazione con il quale viene chiesta l'ammissione alla procedura di concordato minore di cui agli artt.74 e ss CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali in un Comune compreso nel circondario di Rimini;

richiamato, quanto alle condizioni di ammissibilità, il decreto ex art. 78 CCI del 29.11.2025;

ricordato che:

- quanto al merito della proposta, a fronte di un indebitamento complessivo di euro 475.230,68 (di cui “- debiti per compenso per OCC per complessivi Euro 7.974,08 (il “Debito in prededuzione”); - debiti verso professionisti: i) per assistenza e predisposizione della proposta e del piano di concordato minore ex art.2751 bis n.2: Euro 7.612,80 per Avv. Davide Traversa ed Euro 3.806,40 per dott. Beraudi Carlo; ii) per le attività svolte in passato ex art.2751 bis n.2: Euro 7.582,62 oltre ad IVA sulle fatture da emettere e così per complessivi Euro 9.232,62; iii) ed Euro 4.898,76 per spese legali connesse alla posizione Maria Tosto All.16) (il debito in privilegio); - debiti verso l'Erario (IVA, Ires, Irap, ritenute Irpef e imposta di registro) per complessivi Euro 437.823,93 (il “Debito verso l'Erario”); - debiti verso fornitori per complessivi Euro 2.612,96 (il “Debito Fornitori”); - debiti diversi per complessivi Euro 1.269,13 (il “Debito vs altri”).”), si prevedeva di rendere disponibile in favore del ceto creditorio una cifra pari ad Euro 8.456,30 a titolo di finanza interna (rappresentata da denaro in cassa per euro 482,22 e da un assegno circolare intestato alla società ricorrente di euro 7.974,08), oltre ad ulteriori Euro 69.000,00 a titolo di finanza esterna (somma

pagina 1 di 6



messa a disposizione, a mezzo di assegno circolare, dalla società [] s.r.l. in liquidazione volontaria che detiene la totalità del capitale sociale della società odierna ricorrente);

- con tali somme, la società [] SRL in liquidazione proponeva quanto segue: *“pagamento integrale delle prededuzioni, queste rappresentate dal compenso dell'OCC attraverso finanza interna; pagamento integrale del privilegio generale ex art.2751-bis n.2, rappresentato questo dagli advisors che hanno contribuito alla predisposizione del piano (Avv. Traversa, Dott. Carlo Beraudi); dal professionista che nel passato ha assistito la Società (Dott. Carlo Beraudi) e dal compenso legale come liquidato nel decreto ingiuntivo notificato in danno della Società nel contenzioso contro Maria Tosto (si veda All.15); pagamento parziale del debito fiscale attraverso il riconoscimento della percentuale del 10% attraverso finanza esterna; pagamento parziale in ragione del 1% del debito chirografario sempre attraverso finanza esterna. Mediante la costituzione di 2 classi ammesse al voto: classe 1: formata dal debito fiscale a cui viene riconosciuta la percentuale del 10% attraverso finanza esterna classe 2: formata dai creditori chirografari con 1% di soddisfazione da pagare sempre attraverso finanza esterna. Con pagamento da effettuarsi a definitività dell'omologa”.*

rilevato che:

- con decreto del 29.11.2025, è stata aperta la procedura di concordato minore ex art. 78 co. 1 CCI;
- in data 29.11.2025, il Gestore della crisi, in esecuzione del decreto di apertura della procedura, ha comunicato a tutti i creditori la proposta di concordato minore, unitamente al piano e alla relazione dell'OCC, assegnando il termine di trenta giorni per la manifestazione del voto;
- con relazione finale depositata il 19.01.2026, il Gestore della crisi ha informato il GD dell'esito delle operazioni di voto, rappresentando che:
 - i creditori chirografari appartenenti alla Classe 2 hanno fatto pervenire dichiarazione di adesione alla proposta;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur regolarmente informata, dopo avere precisato il credito, non ha trasmesso alcuna dichiarazione di voto;
 - il creditore privilegiato Tosto Maria ha rinunciato al privilegio, esprimendo voto favorevole al piano concordatario;
- con la medesima relazione, il Gestore ha rappresentato che *“– successivamente alla comunicazione della proposta, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Emilia Romagna ha fatto pervenire la propria precisazione del credito, indicandolo in euro 440.788,38, oltre euro 3.259,61 per aggio e spese di riscossione, per complessivi euro 444.047,99, in luogo dell'importo di euro 437.823,93 indicato nella proposta originaria; – Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia ha inoltre comunicato un credito ulteriore pari ad euro 567,28 relativo alla posizione Maria Tosto; – per effetto di tali precisazioni, il credito complessivo dell'Erario risulta pari ad euro 444.615,27; – la società debitrice ha inteso mantenere ferma la percentuale di*



soddisfacimento del 10% prevista in proposta per il creditore erariale e, a tal fine, il []
[] S.r.l. in liquidazione volontaria ha messo a disposizione un'ulteriore somma di euro 600,00 a titolo di finanza esterna, già depositata presso l'OCC; – le predette variazioni non incidono sull'impianto complessivo della proposta né sulle percentuali di soddisfacimento previste per le singole classi, trattandosi di un mero adeguamento conseguente alle precisazioni pervenute dai creditori pubblici”;
rilevato che, a seguito delle suesposte circostanze, il Gestore ha precisato, in ordine al piano ed alla proposta, che “L'attivo complessivamente destinato alla soddisfazione dei creditori è pari a euro 78.056,30 di cui euro 8.456,30 a titolo di finanza interna ed euro 69.600,00 (comprensivi dei 600,00 da ultimo apportati) a titolo di finanza esterna, già messi a disposizione dal soggetto terzo.

Il passivo complessivo ammonta a euro 482.022,02, così suddiviso:

- crediti in prededuzione per euro 7.974,08;
- crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per euro 20.651,82;
- credito privilegiato per spese legali per euro 4.898,76;
- credito erariale complessivo per euro 444.615,27;
- crediti chirografari per euro 3.882,09.

La proposta prevede il pagamento integrale delle prededuzioni e dei crediti privilegiati professionali legali, il pagamento nella misura del 10% del credito erariale e il pagamento nella misura dell'1% dei crediti chirografari”;

rilevato, altresì, che la ricorrente, con le precisazioni depositate in data 19.01.2026, ha manifestato la volontà di mantenere il riconoscimento della percentuale del 10% per Agenzia delle Entrate, senza modificare le percentuali per gli altri creditori, rappresentando che la Società [] srl in liquidazione ha accettato di apportare l'ulteriore somma di Euro 600,00 a valere quale finanza esterna, somma già depositata consegnando all'OCC un assegno circolare non trasferibile di pari importo;

rilevato che, in merito alla modificabilità della proposta una volta che si sia chiusa la votazione, sulla scorta di Cass. 22988/2022 può affermarsi come, una volta espresso il voto, la proposta non possa essere modificata (né, a maggior ragione, possa essere avanzata una proposta nuova), salvo il caso di quegli aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuno dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori;

ritenuto, quindi:

“a) che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale e (ove possibile) una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non



possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; il) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto, laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, almeno di regola ed inter alla: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza;

b) che la modifica della proposta, peraltro, anche laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante (ossia per essere qualificabile come modifica) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione e da incidere sulla valutazione già effettuata dai creditori con il voto;

c) che, infine, non costituisce modifica ogni mutamento di carattere oggettivamente trascurabile della proposta originaria che concretamente non pregiudichi la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori approvando (o non approvando) la proposta ed il piano ad essa relativo"; analoghe considerazioni e principi possano svolgersi anche per la variazione del piano (cfr. in tal senso Tribunale di Roma, 22.09.2025);

ritenuto che le variazioni apportate dalla ricorrente sia alla proposta che al piano abbiano il carattere della oggettiva sostanziale irrilevanza rispetto allo schema sottoposto ai creditori, non pregiudicando la valutazione dagli stessi già effettuata quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo, atteso che:

- la posizione debitoria complessiva è passata da euro 475.230,68 ad euro 482.022,02;
- per fare fronte a questa maggiore debitoria è stata prevista una piccola modifica anche del piano mediante l'apporto di finanza esterna per - ulteriori - euro 600,00;
- le percentuali promesse sono rimaste le stesse;
- i tempi e le modalità di pagamento non sono stati modificati;

considerato che il concordato è stato approvato ai sensi dell'art. 79 CCI, in quanto vi è stato voto positivo, espresso o tacito (dovendosi valutare come tacito assenso anche la mera "precisazione del credito" inviata da alcuni creditori senza esplicita previsione di volontà contraria) da parte della maggioranza dei creditori e la maggioranza stessa è stata raggiunta anche nelle 2 classi indicate nella proposta (in classe 1, con il voto espresso per silenzio assenso da parte del creditore erariale; in classe 2 (creditori chirografari) con il voto espresso dal creditore Le Traiteur - che rappresenta il 70,5% dei crediti della classe votante - e con il voto espresso per silenzio assenso da parte di Ans Kremers Gmbh, Camera di Commercio della Romagna e Stato di San Marino);

confermato il giudizio di ammissibilità e di fattibilità del piano già formulato in sede di ammissione;



fatto sin d'ora presente che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano come omologato con la presente sentenza sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78 co. 2 lett. a) CCI;
visti gli artt. 79, 80 e 81 CCI,

OMOLOGA

il concordato minore presentato da SRL in liquidazione (C.F.) con dettaglio dei crediti e delle relative percentuali di soddisfacimento di seguito indicato:

creditore	credito €	% pagam.	da pagare €
O.C.C. Romagna / Gestore	7.974,08	100,00	7.974,08
Creditori in prededuzione	0	100,00	0
avv. Davide Traversa advisor legale	7.612,80	100,00	7.612,80
dott. Carlo Beraudi advisor finanziario	3.806,40	100,00	3.806,40
dott. Stefano Ripa	82,62	100,00	82,62
dott. Carlo Beraudi – Studi Associati	9.150,00	100,00	9.150,00
Ragionieri			
Creditori privilegiati professionisti	20.651,82	100,00	20.651,82
Tosto Maria	4.898,76	100,00	4.898,76
Creditori privilegiati spese legali	4.898,76	100,00	4.898,76
Agenzia Entrate / Riscossione	444.615,27	10,00	44.461,53
Creditore Erario	444.615,27	10,00	44.461,53
Le Traiteur Vertriebs Gmbh	1.000,00	1,00	10,00
Ans Kremers Gmbh	103,77	1,00	1,04
San Marino Salumi S.r.l.	1.509,19	0,00	0,00
Creditori fornitori chirografari	0	1,00	11,04
anticipi amministratore	954,40	0,00	0,00
Imposta bollo RSM	146,06	1,00	1,46
CCIAA della Romagna	168,67	1,00	1,69
Creditori diversi chirografari	1.269,13	1,00	3,15
Totale	482.022,02		78.000,38

DISPONE

che il Gestore della Crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato, presentando al Giudice ogni sei mesi relazione scritta circa lo stato dell'esecuzione e le attività poste in essere dal debitore per l'esecuzione stessa, segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;



DISPONE

che il Gestore della Crisi, scaduto il termine per l'esecuzione del concordato minore, presenti una relazione finale in cui prendere posizione circa l'esecuzione integrale e corretta dello stesso, previa interlocuzione per iscritto (da allegare alla relazione finale) con il debitore;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento nelle stesse forme del decreto di apertura e la comunicazione a tutti i creditori;

DICHIARA

chiusa la procedura aperta con decreto del 29.11.2025.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Rimini, 16 febbraio 2026.

Il Giudice

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

